

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/378/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 16 bis paragrafo 11,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 ha fissato il quantitativo massimo di zucchero greggio che possa essere importato da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 2 in causa prevede, tra l'altro, che, qualora durante il suddetto periodo, il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per detto periodo, i quantitativi ritenuti mancanti; che il bilancio di previsione, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, per gli zuccheri greggi disponibili per la raffinazione, non permette a questo stadio di determinare con esattezza i quantitativi mancanti per le raffinerie portoghesi; che in tali condizioni, onde assicurare un approvvigionamento adeguato, si deve fissare, un quantitativo da importare dai paesi terzi a prelievo ridotto, per un certo periodo che permetta di conoscere con esattezza le disponibilità comunitarie effettive per quanto riguarda la produzione del dipartimento francese della

Riunione; che tuttavia esiste un rischio di non disponibilità totale o parziale del quantitativo da importare da taluni paesi ACP a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che occorre pertanto fissare i quantitativi mancanti tenuto conto di questo rischio;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi in conto del periodo dal 1° luglio al 28 febbraio 1994 un quantitativo di zucchero greggio che non superi, espresso in zucchero bianco, 184 000 t, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I quantitativi importati dai paesi terzi a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono da addebitare sul quantitativo di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 28 febbraio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1993-94 ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare un Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione d'importazione.

Salvo caso di forza maggiore, qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda d'importazione in causa.

In caso di forza maggiore l'organismo competente del Portogallo adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte dall'interessato.

3. La domanda di titolo di importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura:

« importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 93/378/CEE ».

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

#### *Articolo 3*

Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

#### *Articolo 4*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*